

**COMUNE DI MARTIRANO**  
**PROV. DI CATANZARO**

**Deliberazione di Consiglio Comunale**

<b>N. 12</b> <b>Del 16/12/2023</b>	<b>OGGETTO: Giudizio Corte App. Lav. CZ-R.G. n. 201/2021. Sentenza n. 1455/2022. Approvazione schema di accordo transattivo. Impegno di spesa su più esercizi finanziari ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera i del D.Lgs. n. 267/2000.</b>
---------------------------------------	--

L'anno Duemilaventitrè in Martirano il giorno sedici ( 16 ) del mese di Dicembre dalle ore 11,15 a seguire, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 4549 del 14/12/2023 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Sessione straordinaria ed urgente di 1^ Convocazione nella Sala Consiliare .

N	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	<b>BARTOLOTTA FRANCESCO</b> <b>Sindaco</b>	X	
2	<b>CARULLO PIERO</b>	X	
3	<b>AIELLO ANTONELLO</b>		X
4	<b>MARINO GIUSEPPE VITTORIO</b>	X	
5	<b>SCALESE GIOVANNA</b> <b>Presidente del Consiglio</b>	X	
6	<b>BARTOLOTTA PASQUALE</b>	X	
7	<b>LEPORE PASQUALE</b>		X
8	<b>STRANGES DIEGO LUCA</b>	X	
9	<b>SCALESE GINO</b>		X
10	<b>BURGO FLAVIO</b>		X
11	<b>CUDA ANGELO</b>		X

**Assegnati: 11**  
**In carica: 11**

**Presenti n. 6**  
**Assenti n. 5**

**Partecipa** con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale, in servizio a scavalco Dr. Antonio Grutteria.**

**Il Presidente del Consiglio Sig.ra Giovanna Scalese**, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, **dichiara** aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- tra il Comune di Martirano ed il Sig. Pietro Gallo è in essere un contenzioso, attualmente, definito con la Sentenza n. 1455/2022, pubbl. il 31/12/2022, RG n. 201/2021 della Corte d'Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, trasmessa a mezzo Pec al Comune di Martirano in data 02.01.2023 dall'Avv. Scaramuzzino Pasqualino, ed acquisita al protocollo al n. 70 del 03/01/2023;

- nel rigettare l'appello proposto dal Comune di Martirano, la Corte di secondo grado ha confermato le statuizioni adottate dal G.L. del Tribunale di Lamezia Terme il quale, con la Sentenza n. 26/2021 (trasmessa a mezzo Pec al Comune di Martirano in data 20/01/2021 dall'Avv. Pasqualino Scaramuzzino ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 242 del 22/01/2021), aveva accertato la responsabilità del Comune nella causazione delle lesioni riportate dal Sig. Gallo, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 22.01.2014, per violazione dell'art. 2087 c.c.;

- con la suddetta Sentenza il Comune di Martirano veniva condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal lavoratore, quantificati in complessivi € 78.099,47, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;

- il credito vantato complessivamente dal Sig. Gallo Pietro, ad oggi, ammonta complessivamente ad € 100.119,92 di cui:

- € 78.099,47 per sorte capitale;
- € 14.838,90 per rivalutazione monetaria calcolata con ultimo indice disponibile al 22/10/2023;
- € 7.181,55 per interessi legali;
  - ad oggi, la situazione finanziaria dell'Ente non consente la corresponsione immediata della somma sopra richiamata, per incapacità totale;
  - a seguito di una attenta valutazione legale-amministrativa è emersa l'inopportunità di adire la Suprema Corte, stante le doppie sentenze conformi di primo e secondo grado;
  - è comunque interesse del Comune non essere sottoposto ad azioni esecutive da parte del Sig. Gallo Pietro;
  - è, per l'effetto, unica soluzione economica possibile per il Comune procedere ad una rateizzazione del debito tale da non produrre alcun dissesto finanziario o mutilazione dei servizi essenziali;

- il Comune di Martirano si è prodigato nel richiedere al Sig. Pietro Gallo, una transazione/rateizzazione che possa essere sostenibile per l'Ente ed accettabile per il creditore;

**Vista** la nota prot. n. 1822 del 09/05/2023 con la quale l'Avv. Francesco Ferrari, in nome e per conto del proprio assistito Sig. Gallo Pietro, comunicava gli esatti importi da liquidare,

per come di seguito dettagliato: sorte capitale € 78.099,47 (come da Sentenza n. 1455/2022), rivalutazione monetaria calcolata al 28/02/2023 € 14.292,20, interessi legali € 5.177,90, per un importo complessivo di € 97.569,57;

**Vista** la nota prot. n. 1948 del 18/05/2023 con la quale questo Ente comunicava all'Avv. Ferrari che, da un punto di vista economico-finanziario, il pagamento dell'intera somma di € 97.569,57, in un'unica soluzione, non era sostenibile e pertanto chiedeva una rateizzazione di almeno in 10 anni;

**Vista** la nota pec del 26/06/2023 con la quale l'Avv. Ferrari comunicava la piena disponibilità del Sig. Gallo a venire incontro all'esigenze dell'Ente accordando il pagamento dilazionato del credito in dieci anni della somma complessiva in € 137.000,00;

**Vista** la nota pec prot. 2588 del 03/07/2023 con la quale questa Amministrazione, nel sottolineare le precarie condizioni economiche dell'Ente, proponeva al Sig. Gallo, tramite il proprio legale, un accordo più sostenibile mediante il pagamento della somma di € 120.000,00, da corrispondersi in rate annuali di € 12.000,00 per un numero di dieci anni;

**Vista** la nota pec del 30/11/2023 con la quale l'Amministrazione comunale, in ultimo, proponeva di definire il contenzioso di cui in premessa, mediante un accordo ancora più sostenibile del precedente e maggiormente rispettoso del principio di economicità, nello specifico proponendo un piano di riparto dell'importo complessivo (sorte capitale, interessi e rivalutazione) di € 110.000,00, da corrispondersi in n. 10 rate annuali così suddivise:

- € 11.000,00 (Euro undicimila/00), alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
- altre nove rate di pari importo da corrispondersi a cadenza annuale entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno e comunque dopo l'approvazione del bilancio;

**Vista** la nota pec prot. 4395 del 04/12/2023 con la quale l'Avv. Ferrari formalizzava l'accettazione della suddetta ultima proposta;

PRECISATO che:

- se i giorni del previsto versamento dovessero coincidere con i giorni della settimana di sabato e/o domenica e/o con giorno festivo, il pagamento delle rate sarà posticipato al lunedì e/o al giorno non festivo immediatamente successivo;
- in caso di disponibilità prima delle date indicate, previa comunicazione, verrà corrisposta la somma disponibile che sarà scomputata sulla rimanenza.

**Rilevato** che l'ultimo importo concordato di € 110.000,00, oltre ad essere inferiore di € 10.000,00 rispetto alla primigena proposta di € 120.000,00 è notevolmente al di sotto di quello effettivamente dovuto in forza del provvedimento emesso che condanna l'Ente al pagamento di € 78.099,47, oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo (che non tiene in alcun conto la rivalutazione della somme nel corso degli anni) e supera di gran lunga quella di € 135.000,00;

DATO ATTO che:

- L'intesa raggiunta appare sicuramente conveniente per l'ente, atteso il fatto che se da un lato il creditore ottiene il pagamento di quanto riconosciuto dalle

sentenze di cui in premessa, dall'altro il debitore Comune ha la possibilità di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

- il pagamento dell'intera somma in un'unica soluzione costringerebbe il Comune ad attivare la procedura di Predissesto o addirittura di Dissesto economico - finanziario;
- a fronte della concessione della rateizzazione pluriennale il Comune ha il vantaggio di dover versare una somma per interessi pari ad € 10.000,00, di gran lunga inferiore al tasso di legge fissato al 5%;
- pertanto il Comune, mediante l'accordo in oggetto, potrebbe sostenere il pagamento rateale dell'ingente debito, con la corresponsione di interessi ad un tasso di gran lunga inferiore a quello di legge, così ottenendo un risparmio di € 40.059,96 (tasso interesse legale al 5%: € 5.005,99 x 10 = € 50.059,96 – 10.000,00 = € 40.059,96);
- a seguito all'odierno accordo, oltre al vantaggio sopra illustrato il Comune avrebbe la possibilità di evitare la procedura di riconoscimento del debito fuori Bilancio, dal momento che le rate annuali verrebbero corrisposte mediante stanziamenti previsti nei Bilanci pluriennali, sugli appositi capitoli;
- in presenza di così significativa riduzione della pretesa iniziale appare velleitario e rischioso instaurare un ulteriore contenzioso, su elementi oppositivi che appaiono, a questo punto, oggettivamente fragili;
- portare a conclusione il contenzioso in oggetto appare misura di prudenza, anche in considerazione dei maggiori oneri che la costituzione in un giudizio di Cassazione potrebbe comportare, sia riguardo le spese difensive, sia per le eventuali spese di soccombenza;

**CONSIDERATO** che l'opportunità di addivenire ad un accordo è stata ritenuta per entrambi la parti soddisfacente delle reciproche ragioni ed inoltre, per l'Ente, rispettosa del principio di economicità;

**CONSIDERATO** che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni:

1. Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto ha affermato la Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, nella Deliberazione n. 123/2015/PAR, Depositata il 24 settembre 2015: *“Le Sezioni di controllo di questa Corte dei conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l'orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL “è da considerarsi tassativa” e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della “natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla*

*normale procedura di bilancio” (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009)”. L’orientamento si è ulteriormente consolidato con la pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato: “Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito - che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”;*

2. Il parere del Revisore dei conti in ordine alle transazioni, pur astrattamente richiesto dall’art. 239, comma 1, n. 6, del D.lgs. n. 267/2000, è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio comunale. Cfr., ex alteris, Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n.181/PAR/2013, secondo cui: *“l’elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l’Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest’ultima. In altri termini, non è rilevante se l’Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all’atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio”*; conforme Conti Sezione regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n. 5/2014 (che richiama la deliberazione n. 345 del 2013 della sezione regionale di controllo per il Piemonte), secondo cui: *“l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, ambito nel quale l’Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale”*; La Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, con la delibera 345/2013, va in soccorso dei revisori (e delle amministrazioni comunali), circoscrivendo con chiarezza il contenuto dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del TUEL, la norma che stabilisce su quali atti sia necessario il parere dell’organo di controllo.

**DATO ATTO** che: il presente provvedimento non comporta riconoscimento di debiti fuori bilancio, vertendo essenzialmente sulla pedissequa applicazione della previsione dell’art. 1965 c.c.: *“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”*; tuttavia afferisce alle materie che, ex art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, ricadono nella competenza del Consiglio (e la cui elencazione è notoriamente tassativa), con particolare riferimento alle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, comma 2 lettera i), per come sopra esplicitato, per cui occorre, quindi, acquisire il previo parere del Revisore dei Conti;

**RICHIAMATO** l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: *“3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.”*;

**DATO ATTO** che la proposta sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, diversamente, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese;

**APPURATO** pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

**VISTA** la proposta per come sopra esplicitata e ritenutala meritevole di approvazione precisando che nel suddetto atto si tiene conto dell'interesse pubblico e, nell'ottica transattiva si tiene presente:

- 1) della tipologia del diritto vantato dalla parte creditrice;
- 2) del contenuto delle Sentenze del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro, n. 26/2021, e della Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro n. 1455/2022;
- 3) della convenienza economica della transazione, in ragione dell'entità complessiva del credito, comprensivo delle spese legali;

**RICHIAMATE** le deliberazioni di:

- C.C. n. 5 del 08/09/2023, con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025 definitivo;
- C.C. n. 6 del 08/09/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito ed impegnare la relativa spesa discendente dal predetto accordo come segue:

- € 11.000,00 (Euro undicimila/00), alla sottoscrizione dell'accordo transattivo sul bilancio pluriennale finanziario 2023/2025 annualità 2023, approvato con atto di C.C. n. 6 del 08/09/2023, capitolo 124 “liti, arbitraggi e risarcimenti”;
- altre nove rate di pari importo da imputare sugli appositi capitoli dei successivi bilanci pluriennali da corrispondersi con cadenza annuale entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno e comunque dopo l'approvazione del bilancio;

**CHE** a garanzia del pagamento della somma indicata di cui sopra il Comune provvederà al rilascio a favore del Sig. Gallo Pietro di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

**VISTI:**

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il TUEL n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni";
- il PTPCT 2022/2024, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 28/04/2022;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei Servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione contabile, giusto verbale n. 17 del 15/12/2023, pervenuto tramite PEC in data 15/12/2023, custodito in atti;

Con voti: favorevoli 6; contrari: 0; astenuti. 0 resi in forma palese da n. 6 consiglieri votanti su n. 6 consiglieri presenti di cui n. 11 assegnati ed in carica

### **DELIBERA**

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**DI APPROVARE**, come approva, lo schema di accordo, così come esplicitato in premessa tra il Comune di Martirano ed il Sig. Gallo Pietro, a totale definizione e stralcio della vertenza giudiziale di cui alle Sentenze del Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro, n. 26/2021, e della Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro n. 1455/2022.

**DI APPROVARE**, come approva, lo stanziamento ed il conseguente impegno di spesa, discendente dal suddetto accordo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 42 comma 2, lettera i) del D.Lgs. n. 267/200, dell'art. 56, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile della competenza finanziaria (all. 4/2) come segue:

- € 11.000,00 (Euro undicimila/00), alla sottoscrizione dell'accordo transattivo sul bilancio pluriennale finanziario 2023/2025 annualità 2023, approvato con atto di C.C. n. 6 del 08/09/2023, capitolo 124 "liti, arbitraggi e risarcimenti";
- altre nove rate di pari importo da imputare sugli appositi capitoli dei successivi bilanci pluriennali da corrispondersi con cadenza annuale entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno e comunque dopo l'approvazione del bilancio;
- con la precisazione che se i giorni del previsto versamento dovessero coincidere con i giorni della settimana di sabato e/o domenica e/o con giorno festivo, il pagamento delle rate sarà posticipato al lunedì e/o al giorno non festivo immediatamente successivo;

**Di dare atto** che a garanzia del pagamento della somma indicata di cui sopra il Comune provvederà al rilascio a favore del Sig. Gallo Pietro di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio finanziario la verifica/monitoraggio dell'impegno di spesa di che trattasi ed in conseguenza lo stanziamento della spesa sulle

annualità degli esercizi discendente dal presente deliberato, nonché il conseguente impegno di spesa, come sopra indicato e gli adempimenti conseguenti ed inerenti;

**DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario ad intervenire nella sottoscrizione dell'accordo transattivo di cui trattasi, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Martirano, demandando al medesimo Responsabile gli adempimenti conseguenziali, tra cui l'adozione della determinazione di liquidazione della spesa detta;

**DI TRAMETTERE** la presente deliberazione al legale di fiducia del Comune e del Sig. Gallo;

**DI PUBBLICARE** il presente deliberato sul sito istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio comunale e nella sezione "Amministrazione trasparente";

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6; contrari 0; astenuti 0 espressi in forma palese da n. 6 consiglieri votanti su 6 presenti e 11 assegnati ed in carica

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Antonio Grutteria

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

**la presente deliberazione:**

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 19/12/2023 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

( ) diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).  
Martirano, 19/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Antonio Grutteria

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Martirano, 19/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dr. Antonio Grutteria)

---

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39. La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Martirano.